

Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione

Roma, 11/11/2011

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 146

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: Nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'Istituto (Determinazione presidenziale n. 333 del 1 agosto 2011)

SOMMARIO:

- 1. Premessa*
- 2. Il nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'Istituto.*
- 3. Il procedimento di istituzione di nuove Agenzie sul territorio*
- 4. Agenzie fuori parametro*

- 4.1 *Modifica del bacino di utenza delle Agenzie sul territorio già istituite e funzionanti, in linea con i parametri previsti nel Nuovo Regolamento.*
5. *Adempimenti operativi*

1. Premessa

L'articolo 19 comma 1 lettera j) del vigente Regolamento di Organizzazione, approvato con determinazione commissariale n. 136 del 6 agosto 2009, stabilisce che il Direttore regionale formuli le proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio di riferimento.

Il medesimo Regolamento di Organizzazione disciplina il processo di istituzione di nuove Agenzie sul territorio: in particolare, l'articolo 22 stabilisce che l'istituzione delle Agenzie, *risponde a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi/benefici, articolata anche sull'individuazione del bacino di utenza*, tenendo conto dei parametri di riferimento fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento territoriale.

Tali parametri sono stati individuati nei loro valori minimi con il *Nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale* (di seguito *Nuovo Regolamento*) approvato con determinazione presidenziale n. 333 del 1° agosto 2011.

2. Il Nuovo Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'Istituto.

Nell'attuale contesto socio-economico, il decentramento dei servizi dell'Istituto, realizzato mediante la costituzione di Agenzie sul territorio, deve essere regolato non solo dalla necessità di garantire una prossimità all'utenza ma anche di rispondere ad esigenze di economicità nella gestione.

A tal fine, il *Nuovo Regolamento* (Allegato 1), nel sostituire il precedente Regolamento approvato nel 1996 (delibera CdA n. 1252/1996), attualizza i criteri necessari a valutare l'opportunità di istituire un'Agenzia sul territorio e introduce nuovi approcci metodologici per la determinazione dei relativi bacini di utenza.

In questo senso, i parametri di riferimento individuati per l'istituzione di una nuova Agenzia, dettagliati nella tabella che segue, tengono conto della domanda potenziale proveniente dal territorio e della necessità di garantire prossimità di risposta all'utenza di riferimento.

Parametro	Limite minimo	
Popolazione residente	28.000	Parametro da rispettare
Popolazione attiva	18.000	
Pensioni in essere	5.000	
Zone ipocoperte Distanza del Comune dalla struttura INPS più vicina >10 km	> = 80% dei Comuni/frazioni di competenza	Parametro da rispettare

In termini di compresenza dei parametri individuati, il parametro relativo alla *popolazione residente* e quello inerente le *zone ipocoperte* devono essere necessariamente rispettati, mentre i restanti due (*popolazione attiva* e *pensioni in essere*) possono essere valutati tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche specifiche dell'area di riferimento.

In particolare si richiama l'attenzione sul *nuovo parametro relativo all'ipocopertura* che individua in 10 km la distanza minima dalla struttura INPS più vicina oltre la quale un comune/frazione è in zona ipocoperta; costituisce, infatti, condizione necessaria per l'istituzione di una nuova Agenzia sul territorio che almeno l'80% dei comuni/frazioni appartenenti al bacino di utenza di una o più strutture territoriali (Direzione provinciale, Agenzia Complessa, Agenzia sul territorio) rientranti nella medesima circoscrizione provinciale

si collochi in zona ipocoperta.

In tal senso, l'istituzione di una nuova Agenzia risponde prioritariamente all'esigenza di ridurre al minimo la percentuale di zone ipocoperte.

Ove sia soddisfatta la predetta condizione si procederà, quindi, all'individuazione del bacino di utenza dell'istituenda Agenzia, nel rispetto dei parametri minimi relativi alla *popolazione residente*, alla *popolazione attiva* e alle *pensioni in essere*.

In considerazione del progressivo consolidamento dei canali di interazione con l'utenza alternativi allo sportello (on line, contact center, intermediari, etc.), la Direzione generale provvederà, con cadenza biennale, alla revisione dei parametri sopra indicati.

3. Il procedimento di istituzione di nuove Agenzie sul territorio.

Il *Nuovo Regolamento*, richiamando l'articolo 22 del vigente *Regolamento di Organizzazione*, stabilisce che l'istituzione di nuove Agenzie sul territorio è determinata dal Presidente dell'Istituto, su proposta del Direttore generale.

Lo stesso articolo stabilisce che l'istituzione delle Agenzie deve rispondere a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi/benefici così articolata:

- a. individuazione del bacino di utenza, tenuto conto dei parametri di riferimento fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento territoriale;
- b. analisi del livello di soddisfazione delle attese di servizio dei cittadini e delle aziende, sia in termini di tempestività e qualità dei servizi, sia in termini di accessibilità alle strutture dell'Istituto;
- c. comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi conseguibili dalle Agenzie ed il bilancio tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione dell'assetto di servizio.

Pertanto, il Direttore regionale competente, effettuate le necessarie valutazioni, trasmette alla Direzione centrale Organizzazione un'apposita relazione che deve contenere:

- a. l'elenco dei comuni e dei CAP che, *in quanto zone ipocoperte*, costituiranno l'ambito territoriale della nuova Agenzia, con l'indicazione della struttura di provenienza;
- b. i dati di bacino di utenza dell'istituenda Agenzia (*popolazione residente, popolazione attiva, pensioni in essere*); tali dati dovranno risultare in linea con i parametri minimi stabiliti nel Nuovo Regolamento;
- c. i dati di bacino di utenza e gli ambiti territoriali (*popolazione residente, popolazione attiva, pensioni in essere; Comuni e CAP*) delle strutture la cui competenza venga a modificarsi in conseguenza della istituzione della nuova Agenzia;
- d. i costi cessanti e quelli emergenti connessi alla riconfigurazione territoriale del decentramento dei servizi.

Alla relazione devono essere allegati i pareri del Comitato regionale e del Comitato provinciale. Tali pareri, pur obbligatori, non sono vincolanti per l'Amministrazione.

La Direzione centrale Organizzazione provvederà, con il supporto delle altre strutture centrali, a predisporre tutti gli atti propedeutici alla determinazione presidenziale di istituzione.

I provvedimenti attuativi della determinazione presidenziale che istituisce la nuova Agenzia sono adottati dal Direttore regionale competente, di concerto con le strutture centrali interessate.

4. Agenzie sul territorio fuori parametro

L'articolo 2 del *Nuovo Regolamento* prevede la possibilità di procedere alla rivisitazione dei bacini di utenza, alla chiusura ovvero alla trasformazione in Punti INPS o Punti Cliente di quelle Agenzie, già istituite e funzionanti, i cui bacini di utenza rilevino parametri inferiori a quanto fissato con il Regolamento stesso e che abbiano registrato, nel triennio precedente, un costo medio unitario di prodotto superiore di almeno il 20% rispetto a quello della Direzione provinciale di riferimento.

Le valutazioni in merito alla rivisitazione del bacino di utenza, alla chiusura o trasformazione delle Agenzie che risultano fuori parametro ai sensi del predetto articolo 2, sono di competenza del Direttore regionale, il quale, effettuata un'analisi costi/benefici ai sensi dell'articolo 22 del vigente Regolamento di Organizzazione ed esplorata la possibilità di instaurare sinergie logistiche/funzionali con altre PP.AA., formula una proposta alla Direzione Generale.

La proposta, corredata del parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato regionale e del Comitato provinciale, è trasmessa alla Direzione centrale Organizzazione, accompagnata da una apposita relazione nella quale devono essere indicati:

- a. i comuni e CAP interessati dalla modifica dei bacini di utenza, con l'indicazione delle strutture cedenti e riceventi;
- b. i dati di bacino di utenza e gli ambiti territoriali (*popolazione residente, popolazione attiva, pensioni in essere; Comuni e CAP*) delle strutture la cui competenza venga a modificarsi in conseguenza della variazione di bacino, chiusura o trasformazione delle Agenzie fuori parametro;
- c. eventuali sinergie logistico/funzionali con altri soggetti pubblici;
- d. i costi cessanti e quelli emergenti connessi alla riconfigurazione territoriale del decentramento dei servizi.

La Direzione centrale Organizzazione, effettuate le valutazioni di competenza predisporrà, in collaborazione con le altre strutture centrali interessate, gli atti propedeutici alla determinazione presidenziale.

La modifica dei bacini di utenza delle Agenzie fuori parametro, così come la chiusura o trasformazione è determinata dal Presidente su proposta del Direttore generale.

E' bene, in ogni caso, ricordare, che il Direttore regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera j) del vigente Regolamento di Organizzazione, può formulare, laddove lo ritenga necessario, proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture di servizio presenti sul territorio di competenza.

In questo senso, al fine di ottimizzare in termini di efficacia, efficienza e economicità la presenza dell'Istituto sul territorio, perseguendo in ogni caso le logiche di prossimità all'utenza, ogni Direttore regionale può formulare piani di riassetto del decentramento territoriale dei servizi, prescindendo dall'esistenza o meno di Agenzie non in linea con i previsti parametri.

4.1 Modifica del bacino di utenza delle Agenzie sul territorio già istituite e funzionanti, in linea con i parametri previsti nel Nuovo Regolamento.

Premesso quanto sopra descritto ed ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento di Organizzazione, rientra nelle competenze del Direttore regionale formulare proposte riguardanti, tra l'altro, la modifica della dislocazione e degli ambiti territoriali delle strutture che operano sul territorio della Regione.

Pertanto, il Direttore regionale può sempre proporre una diversa descrizione degli ambiti territoriali di competenza delle Agenzie già esistenti e funzionanti, anche se in linea con i parametri stabiliti dal *Nuovo Regolamento*, soprattutto laddove ciò si renda necessario od opportuno per riequilibrare i carichi di lavoro fra le diverse strutture territoriali.

L'analisi degli indici di produttività delle Agenzie territoriali, infatti, evidenziano complessivamente capacità produttive idonee a soddisfare una domanda più ampia, avvicinando il luogo ed il tempo di erogazione del servizio a quelli in cui si manifesta il bisogno.

Ciò vale tanto più per quelle strutture prossime ai capoluoghi di regione e di provincia, presso le quali possono essere utilmente allocati comuni o frazioni che attualmente gravitano sull'Agenzia interna della Direzione provinciale, determinando a vantaggio dell'utenza un minor impegno di tempo per accedere ai servizi, in virtù sia della contrazione della distanza fisica, che della miglior fruibilità dei front office delle Agenzie territoriali rispetto alle aree di informazione e consulenza delle Agenzie interne.

La modifica del bacino di utenza è deliberata, nel caso in esame, a conclusione dell'iter procedimentale già illustrato nel precedente paragrafo, dal Direttore generale, al quale, ai

sensi della circolare n. 22/2002 attuativa della delibera consiliare n. 309/2001, è demandato il potere di modifica della competenza territoriale delle Agenzie.

5. Adempimenti operativi

Al fine di poter concretamente valutare gli impatti del *Nuovo Regolamento* è stata condotta una analisi "preventiva" sulle Agenzie.

Dalla rilevazione dei dati in argomento e dalla conseguente rappresentazione, è emerso un quadro complessivo delle Agenzie territoriali connotato dai seguenti tratti salienti:

- la quasi totalità è in linea con i parametri definiti dal nuovo Regolamento;
- la grande generalità, presenta costi medi unitari di prodotto significativamente inferiori a quelli delle Direzione provinciale di riferimento;
- la maggior parte delle strutture registra livelli di produttività che consentono un ampliamento dell'offerta di servizio.

In considerazione di quanto sopra descritto e delle sempre più pressanti esigenze di contenimento della spesa pubblica, dovrà essere attribuita assoluta priorità agli interventi di ottimizzazione della rete attualmente esistente di Agenzie territoriali, mentre proposte di costituzione di nuove Agenzie potranno essere formulate solo nei casi del tutto residuali ed eccezionali, in cui risulti dimostrata l'impossibilità di soddisfare la domanda di servizio con le attuali strutture produttive.

Gli esiti della sopra citata analisi, nonché le modalità di calcolo adottate, saranno inviate tramite PEI ad ogni Direttore Regionale interessato, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

Le Direzioni regionali, effettuata un'analisi degli assetti territoriali del decentramento dei servizi nella regione, avranno cura di predisporre e trasmettere, entro il 16 dicembre 2011, alla Direzione centrale Organizzazione un piano degli eventuali interventi (modifica dei bacini di utenza, trasformazione o chiusura di Agenzie) che intendono, anche alla luce della presente circolare, porre in essere per ridefinire il proprio decentramento dei servizi sul territorio di competenza.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.